

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Rapporti diretti con la parte assistita, necessità

Il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente impone che l'incarico debba essere conferito dalla parte assistita e, nel caso in cui sia conferito da un terzo, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al dovere di fedeltà e fiducia l'avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e dalla tutela dei suoi interessi, concordando tutta l'attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 100 del 9 ottobre 2019 (pubbl. 14.2.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Donatella CERE'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gherzi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 23/7/14 – 6/12/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. [OMISSIS];
Udita la relazione del Consigliere avv. Salvatore Sica;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del COA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Procedimento n. 28/2008

In data 09.04.2008 perveniva un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.
In detto esposto, l'Avv. [ESPONENTE] rappresentava che l'Avv. [RICORRENTE], con il quale aveva instaurato un rapporto di collaborazione professionale, gli aveva proposto un investimento commerciale – finanziario redditizio attraverso la rete commerciale [ALFA].
L'Avv. [ESPONENTE] coinvolgeva nell'investimento suo padre, il quale, da poco in pensione, consegnava all'Avv. [RICORRENTE], a più riprese, una ingente somma di denaro.

L'esponente deduceva, poi, di aver ricevuto piccole somme a titolo di interessi maturati e di aver, poco tempo dopo, chiesto la restituzione della somma investita per far fronte a cure mediche improvvise.

L'Avv. [RICORRENTE] non restituiva detta somma neanche a seguito di formale diffida.

L'Avv. [ESPONENTE] decedeva pochi mesi dopo la presentazione dell'esposto.

Invitato a controdedurre, l'Avv. [RICORRENTE] evidenziava di aver prestato l'attività di mero intermediario e che a fronte dell'impossibilità di restituire tutta la somma aveva garantito con propri assegni, privi di copertura, l'investimento e si era impegnato personalmente a restituirli in rate di 5.000,00 Euro con cadenza mensili.

Precisava di aver restituito Euro 30.000,00 su Euro 50.000,00.

Nelle more l'Avv. [RICORRENTE] veniva rinviato a giudizio per i fatti oggetto dell'esposto e con sentenza n. 222/2010, il Tribunale di Lecce lo assolveva dal reato di truffa aggravata a lui contestato.

Nonostante la sentenza di assoluzione, il COA di Lecce apriva procedimento disciplinare e rinviava a giudizio l'Avv. [RICORRENTE] con il seguente capo di incolpazione: *"per aver svolto attività finanziaria anche all'interno del proprio studio professionale e pertanto, per aver indotto il sig. [TIZIO], prospettandogli lucrosi investimenti, a farsi consegnare rilevanti importi, omettendo di restituirli se non in parte, venendo, in conseguenza, sottoposto a procedimento disciplinare e così attuando una condotta non ispirata ai doveri di probità, dignità con evidente compromissione della sua responsabilità professionale e dell'immagine della classe forense, in violazione degli articoli 5, co I, II e III e 41 del Codice Deontologico"*.

Successivamente la Corte di Appello di Lecce riformava la sentenza del Tribunale, condannando l'Avv. [RICORRENTE], sentenza confermata anche dalla Suprema Corte e depositata nel procedimento disciplinare.

Richiamati gli effetti di detta sentenza, il COA, all'esito del giudizio, con provvedimento n. 26/2014, riteneva l'Avv. [RICORRENTE] responsabile della condotta ascrittagli e gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro.

Procedimento n. 64/2006

In data 22.08.2006, con nota 5633/2006, il COA di Lecce riceveva la notizia, e relativa documentazione, che nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] era stata disposta una perquisizione presso lo studio.

Tale perquisizione riguardava un procedimento penale nei confronti del medesimo con i seguenti capi di imputazione:

"A) del reato p. e p. dall'art. 110, 640, 646, 61 n. 7, c.p. perché in concorso tra loro [AAA] [L.] e [A.] in qualità di fratellastri e [RICORRENTE] in qualità di legale, al fine di trarne ingiusto profitto con artifici e raggiri, meglio descritti nei capi che seguono e artificialmente riproducendo la firma di [AAA] [G.] –soggetto che all'esito di un grave incidente stradale avvenuto in data 8/9/2004 risultava avere le capacità motorie del quasi tutto compromesse e sicuramente tali da non essere in grado di firmare o dare disposizione sui propri beni – inducevano in errore l'Assicurazione [ASSICURAZIONE], il [AAA] [G.] e il suo tutore [TUTORE] impossessandosi ingiustamente della somma di 452.000 costitutiva dell'integrale risarcimento per l'incidente stradale patito, così impossessandosi ingiustamente della somma destinata a finalità di cura e accadimento del medesimo, totalmente incapace di attendere alle ordinarie occupazioni;

B) del reato di cui agli art 110, 643 c.p. perché in concorso tra loro [AAA] [L.] e [A.] in qualità di fratellastri e [RICORRENTE] in qualità di legale degli stessi, al fine di trarne ingiusto profitto, abusando dello stato di infermità di [AAA] [G.] soggetto che all'esito di un grave incidente stradale avvenuto in data [OMISSIS]/2004 risultava avere le capacità motorie del quasi tutto compromesse e sicuramente tali da non essere in grado di firmare o dare disposizione sui propri beni lo inducevano a compiere un atto dannoso per sé stesso quale il mandato all'avv. [RICORRENTE] quale proprio difensore (portatore di interessi confliggenti) e la firma della quietanza del risarcimento di euro 452.000 che trattenevano indebitamente e che cagionava al medesimo un grave danno economico;

C) del reato di cui agli artt. 110, 481, 478, 482 c.p. perché in concorso tra loro [AAA] [L.] e [A.] in qualità di fratellastri e [RICORRENTE] in qualità di legale degli stessi, nell'esercizio dell'attività forense svolta dall'avv. [RICORRENTE] attestavano falsamente l'autenticità

della firma sul mandato difensivo di [AAA] [G.], formavano falsamente la firma del [AAA] [G.], guidandogli la mano sia sul mandato difensivo che sulla quietanza”.

Invitato a controdedurre, l'Avv. [RICORRENTE] respingeva ogni addebito e precisava di aver agito nel pieno esercizio del suo mandato difensivo al fine di tutelare il [AAA].

Riferiva, inoltre, di essersi fidato dei fratelli [AAA] nel raccogliere la firma del loro fratello [G.] e di averla autenticata in buona fede.

Il COA apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] ai sensi dell'Art. 5, co. I del Codice Deontologico che stabilisce che “*deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale*” e “*per aver violato altresì, in relazione ai fatti descritti nei precedenti capi a) b) e c) gli articoli del C.D. di cui ai numeri: 5 (doveri di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 37 (conflitto di interessi), nonché dell'art. 35 I co. (rapporto di fiducia) non sussistendo il consenso della parte assistita, ovvero di [AAA] [G.], nel conferimento dell'incarico in favore dell'avv. [RICORRENTE], risultando accertato che costui non poteva rilasciare valido mandato, mandato che comunque non fu sottoscritto alla presenza del difensore. In Forlì in epoca antecedente al 17/7/2006”*

Nelle more, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Forlì, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza n. [OMISSIS]/2010 condannava l'Avv. [RICORRENTE] ad anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Detta sentenza veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Bologna.

Nella seduta disciplinare del 06.12.2014, con provvedimento n. 37/2014, il COA escludeva la sola sussistenza del contestato conflitto di interessi (ex art. 37 CD) e, per il resto, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE], gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sei.

Avverso entrambi i provvedimenti sanzionatori (n. 26/2014 e n. 37/2014) del COA di Lecce il ricorrente ha proposto ricorso collettivo al CNF.

Il ricorrente censura il provvedimento n. 26/2014 per **insussistenza delle violazioni di cui agli artt. 5 c. I, II e III e 41 C.D.**: dopo una breve ricostruzione del fatto, ritiene che non possano ravvisarsi i presupposti delle contestate violazioni in quanto ha restituito alla famiglia [ESPONENTE] una importante somma di denaro investito nelle operazioni e di essersi attivato personalmente con il rilascio di assegni personali.

Il ricorrente censura il provvedimento n. 37/2014 per **insussistenza delle violazioni di cui agli artt. 5, 6 e 35 C.D.**: ritiene il provvedimento errato nella parte in cui da un lato è stato riconosciuto che l'Avv. [RICORRENTE] non avesse agito in mala fede e non avesse tratto indebito vantaggio dalla vicenda e dall'altro lato, in antitesi, è stato comunque ritenuto responsabile per l'illecito disciplinare contestato; ritiene, inoltre, di non essersi

potuto accorgere che la firma per quietanza da parte del sig. [AAA] non fosse autentica, visto che il documento sottoscritto era stato a lui consegnato dai fratelli del [AAA].

Alla luce di dette considerazioni, l'Avv. [RICORRENTE] richiede in via preliminare l'assoluzione e, in via subordinata, l'applicazione di sanzione meno afflittiva.

DIRITTO

Preliminarmente si rileva che l'incolpato presentava un unico ricorso avverso due autonomi provvedimenti entrambi depositati in data 07.01.2016 ed entrambi notificatigli in data 14.01.2016.

Nell'ambito del procedimento disciplinare n. 28/2008 l'Avv. [RICORRENTE] aveva già presentato richiesta di riunione al procedimento n. 64/2006, istanza disattesa sia perché non documentata sia perché il procedimento in oggetto appariva maturo per la decisione.

A distanza di qualche mese il COA di Lecce definiva anche l'altro procedimento.

In detta sede appare opportuno trattare unitariamente i due procedimenti connessi soggettivamente e adottare un'unica decisione sugli stessi.

Ancora preliminarmente, va osservato che la condotta addebitata all'Avv. [RICORRENTE] risulta tipizzata nelle norme del nuovo CDF.

I precetti deontologici per i quali l'Avv. [RICORRENTE] veniva ritenuto disciplinarmente responsabile sono gli artt. 5, 6, 7, 35 e 41 del precedente CD, attualmente cristallizzati negli artt. 4 (volontarietà dell'azione), 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 10 (doveri di fedeltà), 23 (conferimento dell'incarico), 30 (gestione di denaro altrui).

Quanto alle censure sollevate, il ricorrente richiama quanto già oggetto di discussione in primo grado e sostanzialmente, seppur implicitamente, lamenta la motivazione posta alla base della decisione.

Il CNF ritiene immune da censure la motivazione adottata dal COA, che ha già ampiamente riferito circa le questioni sollevate dal ricorrente.

Nel provvedimento n. 26/2014 è stata accertata la violazione del codice deontologico in tema di gestione di denaro altrui.

Il COA, infatti, teneva conto della sentenza di condanna per truffa aggravata emessa nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] a seguito del processo penale instauratosi nei suoi confronti.

Una volta accertato il fatto ritenuto penalmente rilevante ed acclarata, del resto, anche la condotta dolosa posta in essere, il COA ne valutava i riflessi sul sistema disciplinare.

L'Avv. [RICORRENTE] si avvaleva del rapporto di fiducia e di stima professionale nutrito dall'Avv. [ESPONENTE] nei suoi confronti, violando pertanto anche i doveri di probità, dignità e decoro di cui l'avvocato deve sempre tener conto.

Nel provvedimento n. 37/2014 il COA ha accertato la violazione del rapporto di fiducia tra avvocato e cliente il quale impone che l'incarico debba essere conferito dalla parte

assistita e, nel caso in cui sia conferito da un terzo, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

Si ritiene condivisibile la ricostruzione effettuata del COA di Lecce anche alla luce delle prove raccolte nel processo penale.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'Avv. [RICORRENTE] non ha contestato il fatto di aver sottoscritto la procura alle liti del "proprio assistito" senza averlo mai incontrato e senza averci mai dialogato per conoscere le di lui intenzioni.

Ammette tuttavia di essersi fidato dei fratelli dell'assistito che gli consegnarono procura e atti di quietanza apparentemente sottoscritti dall'assistito.

A tal proposito appare ampiamente motivata e del tutto coerente la decisione di colpevolezza alla quale è giunto il COA.

L'Avv. [RICORRENTE] ha, infatti, gestito una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e dalla tutela dei suoi interessi. (cfr. CNF 15-12-2000 n. 267)

L'odierno ricorrente non ha mai avuto un rapporto diretto con la parte assistita, sig. [AAA] [G.], ma ha concordato tutta l'attività con i fratelli di quest'ultimo, soggetti terzi in posizione di conflittualità con il congiunto per gli interessi economici sussistenti.

Risulta, pertanto, violato il rapporto di fiducia alla base del rapporto tra difensore e parte assistita.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2018;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 ottobre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria